

REGOLAMENTO (CE) N. 153/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3580/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 3580/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 3580/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 16.